

**DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2017  
454/2017/R/EEL**

**AMMISSIONE DI ODOARDO ZECCA S.R.L. AL REGIME DI PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA RELATIVE ALL'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 giugno 2017

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, 5/04 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 09 giugno 2006, 111/06 ed il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07) e il relativo Allegato A c.s.m.i;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, 316/07 (di seguito: deliberazione 316/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 348/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2011, ARG/elt 62/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 62/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 ed i relativi Allegato A e B (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);

- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel ed i relativi Allegato A e B (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 – Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel (di seguito: *TIT*);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 – Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel (di seguito: *TIME*);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 101/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 101/2012/R/eel);
- la deliberazione 6 dicembre 2016, 734/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 734/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione 21 luglio 2016, 428/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 428/2016/R/eel);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/eel.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 101/2012/R/eel, l'Autorità ha previsto, in attuazione delle disposizioni del comma 38.4 del decreto legislativo 93/11, un meccanismo di gradualità finalizzato a consentire alle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7, della legge 10/91, che abbiano cessato l'attività di produzione e che abbiano presentato istanza per l'accesso al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10 di recuperare, in tempi congrui, i costi fissi legati alla cessazione della suddetta attività; l'applicazione del meccanismo di gradualità decorre dal primo anno successivo alla cessazione delle attività di produzione;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto che l'istanza al regime di perequazione specifica aziendale, presentata ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, da parte delle imprese elettriche minori, comporti la contestuale rinuncia alle integrazioni tariffarie e l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale e dei successivi aggiornamenti, a partire dal primo anno di rinuncia alle suddette integrazioni;
- con la deliberazione 101/2012/R/eel, l'Autorità ha, altresì, previsto, per le imprese elettriche minori che abbiano presentato istanza per l'accesso al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10 che:
  - la copertura dei costi relativi all'attività di produzione elettrica sia effettuata secondo le modalità previste dal regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione di cui alla deliberazione 111, a partire dall'anno di rinuncia alle integrazioni tariffarie e si applica a tutti gli anni di svolgimento della medesima attività;

- alle medesime imprese si applicano i regimi tariffari vigenti per la generalità delle imprese di distribuzione di energia elettrica e per gli esercenti la maggior tutela, inclusi i relativi meccanismi di perequazione generale;
- la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) svolga un'istruttoria unica, congiunta, per singola impresa, finalizzata:
  - o all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale secondo le modalità di cui alla deliberazione 96/04;
  - o all'eventuale determinazione dell'importo a copertura dei costi di produzione secondo le modalità previste dal regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di produzione secondo le modalità di cui alla deliberazione 111;
  - o alla quantificazione degli importi derivanti dal suddetto meccanismo di gradualità.
- CSEA, fino alla conclusione dell'istruttoria continui l'erogazione, su base bimestrale, di acconti determinati sulla base dell'ultima aliquota di integrazione tariffaria riconosciuta a titolo definitivo;
- CSEA, a valle della conclusione dell'istruttoria, eroghi gli importi spettanti alle imprese sulla base dell'applicazione del meccanismo e dai regimi previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel, compensandoli con gli importi erogati in acconto con le erogazioni di cui al comma 6.2, effettuate a titolo di acconto determinati sulla base dell'ultima aliquota di integrazione tariffaria riconosciuta.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 5/04, l'Autorità ha emanato le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 ed i relativi regimi di perequazione, tra i quali il regime di perequazione specifica aziendale disciplinato successivamente dalla deliberazione 96/04;
- con la deliberazione 111, l'Autorità ha regolato, tra le altre cose, il regime di copertura dei costi per le unità essenziali di produzione elettrica;
- con la deliberazione 316/07, l'Autorità ha emanato le disposizioni per l'aggiornamento, per gli anni 2005-2007, della perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione 96/04;
- con la deliberazione 348/07, l'Autorità ha emanato le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 ed i relativi regimi di perequazione ed ha dettato disposizioni per l'aggiornamento, per il medesimo periodo, del regime di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione 96/04;
- con la deliberazione 156/07, l'Autorità ha emanato le disposizioni, a partire dal luglio 2007, per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di

maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, 73/07 ed i relativi regimi di perequazione;

- con la deliberazione ARG/elt 199/11, l'Autorità ha emanato le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 ed i relativi regimi di perequazione; con tale provvedimento, l'Autorità ha stabilito che, a partire dal 2012, la perequazione specifica aziendale riconosciuta alle imprese ai sensi della deliberazione 96/04, aggiornata al 2011, diventi parte integrante dei costi operativi riconosciuti in maniera differenziata per ciascuna impresa distributrice;
- con la deliberazione 654/2015/R/eel, l'Autorità ha emanato le disposizioni per la regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo 2016-2023 e dei relativi regimi di perequazione; con la citata deliberazione, l'Autorità ha stabilito modalità differenziate, in base alla dimensione dell'impresa, per la fissazione, a partire dal 2016, della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione elettrica;
- ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 654/2015/R/eel, ha stabilito il percorso temporale per la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie e definitive, relative al 2016, per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura; le tariffe di riferimento per tali servizi sono determinate sulla base dei dati patrimoniali del 2015.
- il TIT prevede, a partire dall'anno 2016, un regime tariffario di riconoscimento parametrico dei costi, riservato alle imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo (di seguito: regime parametrico), fondato su livelli di riconoscimento unitario per punto di prelievo, calcolato in base al valore aggregato degli investimenti effettuati dalle medesime imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- il comma 4.1, lettera b, punto ii, della deliberazione 654/2015/R/EEL prevede che l'Autorità con successivo provvedimento provveda alla definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servano fino a 100.000 punti di prelievo, sia in relazione al servizio di distribuzione, sia in relazione al servizio di misura.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/elt 62/11, l'Autorità ha determinato le aliquote di integrazione tariffaria ai sensi dell'articolo 7 della legge 10/91, per l'impresa elettrica minore Odoardo Zecca S.r.l. (di seguito: società) per gli anni fino al 2004; la società svolge, in maniera integrata, il servizio di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica;
- la società ha presentato istanza per l'accesso al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, con contestuale rinuncia a partire dal 1 gennaio 2015 dal regime di integrazione tariffaria di cui alla legge 10/91, precisando, altresì, di aver cessato l'attività di produzione elettrica nel 2009;

- con comunicazione del 9 maggio 2015 (prot. Autorità 12662), gli Uffici dell'allora Direzione Tariffe dell'Autorità hanno comunicato alla società i principi operativi per l'applicazione del meccanismo di gradualità e dei regimi di perequazione specifica aziendale e di copertura dei costi di produzione delle unità essenziali previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel, all'istanza presentata dalla società;
- con la comunicazione del 19 aprile 2016 (prot. Autorità 11561 del 19 aprile 2016), CSEA ha comunicato all'Autorità i risultati dell'istruttoria relativa all'applicazione per l'anno 2005 dei regimi di perequazione specifica aziendale e di copertura dei costi di produzione delle unità essenziali previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel, all'istanza presentata dalla società;
- con la comunicazione del 17 novembre 2016 (prot. Autorità 33662), gli Uffici dell'allora Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell'Autorità hanno comunicato alla società le risultanze istruttorie relative all'applicazione per l'anno 2005 dei regimi di perequazione specifica aziendale e di copertura dei costi di produzione delle unità essenziali previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel all'istanza presentata dalla società; nella comunicazione sono stati indicati i valori di scostamento, per il 2005, tra ricavi e i costi riconosciuti dai suddetti regimi, dai quali sono stati esclusi i valori di ammortamento per il 2005 di un impianto di produzione idroelettrica in quanto non ritenuto strumentale all'esercizio di impresa e alla natura di impianto essenziale;
- con la comunicazione del 9 dicembre 2016 (prot. Autorità 36509 del 9 dicembre 2016), la società ha preso atto delle risultanze istruttorie comunicate dagli Uffici dell'Autorità, confermando la propria disponibilità alla rimodulazione degli acconti versati da CSEA ai sensi della deliberazione 101/2012/R/eel, a titolo di integrazione tariffaria, commisurandoli ai costi dell'attività di distribuzione risultanti per il 2005 dalle risultanze istruttorie;
- nella medesima comunicazione, la società ha evidenziato la necessità, a partire dal 2016, anno di avvio del nuovo periodo di regolazione dei servizi di distribuzione e misura di cui alla deliberazione 654/2015/R/eel e a valle della conclusione dell'applicazione del meccanismo di gradualità e dei regimi di copertura dei costi previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel, di disporre, a partire dal suddetto anno, di una tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione svolto. sulla base della quale poter determinare i ricavi tariffari di riferimento dell'esercizio;
- per determinare la tariffa di riferimento provvisoria per il servizio di distribuzione elettrica per il 2016, sarebbe necessario, da parte di CSEA e degli Uffici dell'autorità, concludere tutte le attività istruttorie relative a:
  - l'aggiornamento, dal 2006 al 2011, dell'importo di perequazione specifica aziendale, determinato per il 2005;
  - l'applicazione del regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali per gli anni dal 2006 al 2009, anni in cui la società ha svolto tale attività;

- l'applicazione del meccanismo di gradualità di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel dal 2010 fino al 2015;
- la determinazione in via definitiva della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione per gli anni dal 2012 al 2015, sulla base delle disposizioni dei corrispondenti periodi regolatori;
- i tempi per la conclusione delle suddette attività istruttorie non sono compatibili con la necessità della società di disporre, a partire dal 2016, di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti che possa, senza discriminazione rispetto alla generalità delle altre imprese di distribuzione elettrica, sancire la definitiva uscita dal regime di integrazione tariffaria di cui all'articolo 7 della legge 10/91, evitando rischi di equilibrio-economico finanziario per la stessa;
- gli acconti di integrazione tariffaria che CSEA versa attualmente alla società, ai sensi della deliberazione 101/2012/R/eel, sono eccedenti rispetto ai costi da questa sostenuti, in quanto acconti commisurati all'aliquota di integrazione fissata dalla deliberazione ARG/elt 62/11 che si riferiva allo svolgimento anche della produzione elettrica, cessata a partire dal 2009.
- ai fini della definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo, l'Autorità ha avviato, nel corso dell'anno 2016, tavoli di lavoro con le associazioni di categoria rappresentative delle imprese distributrici ed ha emanato il documento per la consultazione 428/2016/R/eel; e che, a seguito di richieste di approfondimenti da parte degli *stakeholders* in relazione alle proposte formulate nell'ambito della consultazione, il processo di definizione dei suddetti criteri è ancora in fase di svolgimento;
- nelle more della definizione dei suddetti criteri, con deliberazione 734/2016/R/eel l'Autorità ha determinato le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura provvisorie per l'anno 2016 nei confronti delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere, sulla base delle risultanze istruttorie comunicate alla società in data 17 novembre 2016 da cui emerge uno scostamento rilevante tra i ricavi e i costi dell'attività di distribuzione e di produzione elettrica, l'ammissione, per l'anno 2005, della società, rispettivamente, ai regimi di perequazione specifica aziendale e al regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione, nonché al meccanismo di gradualità previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel;
- prevedere, nelle more della conclusione delle attività istruttorie relative all'applicazione dei regimi di copertura dei costi e del meccanismo di gradualità di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel nonché alla determinazione delle tariffe di riferimento e degli importi di perequazione generale per i servizi di distribuzione e misura, sulla base dei criteri stabiliti dai corrispondenti periodi di

regolazione, per gli anni dal 2005 fino al 2015, la determinazione, per l'anno 2016, di tariffe individuali provvisorie di riferimento per i servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica;

- prevedere, a tal fine, che le tariffe provvisorie per il servizio di distribuzione, per l'anno 2016, siano calcolate in maniera coerente con i criteri di determinazione delle tariffe di riferimento utilizzati per le altre imprese distributrici, effettuando alcune ipotesi e semplificazioni necessarie nelle more della determinazione dei costi riconosciuti all'impresa per il periodo 2005-2015;
- in particolare, provvedere alla determinazione della tariffa di riferimento provvisoria per il servizio di distribuzione ipotizzando:
  - rispetto all'anno 2005 (ultimo anno per il quale è disponibile la quantificazione del capitale investito netto e dell'ammortamento riconosciuto) un tasso di investimenti finalizzato a mantenere costante il valore del capitale investito netto e del flusso degli ammortamenti, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi;
  - che la quota parte dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi si sia evoluta applicando i tassi di *price-cap* in vigore nei periodi regolatori compresi tra il 2005 e il 2016;
- prevedere che le tariffe di riferimento provvisorie per il 2016 per il servizio di misura in bassa tensione siano analoghe a quelle previste in via provvisoria per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo ed approvate con deliberazione 734/2016/R/eel;
- prevedere che CSEA ridetermini, a far data dal 1 gennaio 2016, gli acconti spettanti alla società, ai sensi del comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione 101/2012/R/eel, sulla base della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione provvisoria fissata dal presente provvedimento, con imputazione degli importi versati ai conti di perequazione generale di cui all'articolo 54 dell'Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel
- prevedere che la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura per l'anno 2016 siano determinate in esito al completamento delle richiamate attività istruttorie relative al periodo 2005-2015, anche tenendo conto della prossima definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo

## **DELIBERA**

1. di prevedere, sulla base delle risultanze istruttorie comunicate alla società in data 17 novembre 2016, l'ammissione, per l'anno 2005, della società Odoardo Zecca S.r.l, rispettivamente, ai regimi di perequazione specifica aziendale e al regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione, nonché al meccanismo di gradualità previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel;

2. di prevedere che le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016 a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, svolto dalla società Odoardo Zecca S.r.l, siano riportate in Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di prevedere che le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016 a copertura dei costi relativi al servizio di misura dell'energia elettrica svolto dalla società Odoardo Zecca S.r.l, per i punti di prelievo in bassa tensione, siano pari alla tariffa *MISc* di cui all'articolo 37 del TIME, i cui valori sono riportati nella tabella 1 del medesimo TIME;
4. prevedere che CSEA ridetermini, a far data dal 1 gennaio 2016, gli acconti spettanti alla società, ai sensi del comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione 101/2012/R/eel, sulla base della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione provvisoria fissata dal presente provvedimento, con imputazione degli importi versati ai conti di perequazione generale di cui all'articolo 54 dell'Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel.
5. prevedere che la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura per l'anno 2016 siano determinate in esito al completamento delle richiamate attività istruttorie relative al periodo 2005-2015, anche tenendo conto della prossima definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*